

# OPERAZIONI E PARTITE IN MONETA ESTERA

**Documento n. 26 della Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili**

SOMMARIO: 1. SCOPO E CONTENUTO DEL DOCUMENTO. — 2. NORME CIVILISTICHE. - 2.1. Principi generali. - 2.2. Classificazione. - 2.3. Valutazione. - 2.4. Informazioni richieste dalla nota integrativa. 3. NORME TRIBUTARIE. — 3.1. Determinazione dei redditi e delle perdite. - 3.2. Norme generali sulle valutazioni. - 3.3. Accantonamenti per rischi di cambio. 4. RICHIAMO DEI PRINCIPI CONTABILI GENERALI. — 5. RILEVAZIONE. — 5.1. Rilevazione delle partite e delle operazioni in moneta estera al momento in cui si effettua l'operazione. - 5.2. Rilevazione di utili e perdite su cambi al momento dell'incasso o del pagamento. 6. CONVERSIONE IN MONETA NAZIONALE DI OPERAZIONI E PARTITE IN MONETA ESTERA. — 6.1. Conversione di partite in moneta estera a breve termine e di fondi liquidi in essere alla data di bilancio. - 6.2. Variazioni di cambio successive alla chiusura dell'esercizio. - 6.3. Conversione di crediti e debiti in moneta estera a medio-lungo termine in essere alla data di bilancio. - 6.3.a. Il trattamento contabile degli utili di conversione. - 6.3.b. Il trattamento contabile di utili e perdite di conversione. - 6.3.c. Il trattamento contabile di utili da conversione conseguiti dopo perdite da conversione. - 6.3.d. Il trattamento contabile di perdite da conversione conseguite in presenza di utili da conversione differiti. 7. COPERTURA DEI RISCHI DI CAMBIO. — 7.1. Premesse. I contratti a termine in moneta estera. - 7.2. Contratti a termine in moneta estera a fronte di specifici debiti e/o crediti in moneta estera. - 7.3. Contratti a termine a fronte di un impegno contrattuale (ordine) di acquisto o di vendita di un bene in moneta estera. - 7.4. Contratti a termine a fronte di un'esposizione netta in moneta estera. - 7.5. Contratti a termine di natura speculativa o comunque non a copertura di specifici rischi di cambio. 8. COPERTURA MEDIANTE SPECIFICI FINANZIAMENTI ATTIVI E IN MONETA ESTERA. — 9. TITOLI E PARTECIPAZIONI IN VALUTA. — 9.1. Titoli e partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni. - 9.2. Partecipazioni immobilizzate. - 9.3. Valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto. - 9.4. Titoli immobilizzati. 10. BILANCI DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI ALL'ESTERO. 11. ACCANTONAMENTI AL FONDO RISCHI DI CAMBIO. — 11.1. Premesse. - 11.2. Trattamento contabile degli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi di cambio. - 11.3. Caratteristiche e limiti degli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi di cambio. 12. NOTA INTEGRATIVA. — 13. CONFRONTO CON I PRINCIPI ENUNCIATI DALL' IASC.

## 1. SCOPO E CONTENUTO DEL DOCUMENTO

Il presente documento ha lo scopo di definire i principi contabili relativi alla rilevazione, rappresentazione e valutazione nel bilancio d'esercizio di operazioni e partite di natura commerciale o finanziaria, espresse in moneta estera.

Per partite o *elementi monetari* devono intendersi le disponibilità di denaro, le attività e passività iscritte in bilancio e le restanti operazioni in corso (dette anche "fuori bilancio") che comportano o comporteranno il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare a date future importi di denaro, determinati o determinabili <sup>1</sup>. Il presente documento, pur menzionando talvolta per semplicità solo crediti e debiti in moneta estera, si riferisce a tutti gli elementi monetari espressi in moneta estera.

Con riferimento a tutte le scadenze successive al 31.12.1998 non si considerano monete estere le monete degli undici Paesi aderenti all'Unione Economica Monetaria (UEM), ovvero l'*escudo* portoghese, il *fiorino* olandese, il *franco* belga-lussemburghese, il *franco* francese, il *marco* finlandese, il *marco* tedesco, la *peseta* spagnola, lo *scellino* austriaco e la *sterlina* irlandese, e ovviamente l'euro. A partire dalla data di adesione all'UEM non si considerano monete estere le ulteriori monete che aderiranno all'Unione predetta.

Esula da questo documento ogni problematica connessa:

alla conversione in moneta di conto dei bilanci di aziende estere e

delle operazioni effettuate da sedi secondarie (filiali o succursali) che operano all'estero;

alla contabilità plurimonetaria;

alla contabilizzazione di operazioni relative a contratti derivati in valuta (swaps, options, ecc.);

alle commesse con contratti a lungo termine in moneta estera, che costituiscono oggetto di un documento separato;

all'introduzione dell'euro nel nostro ordinamento giuridico, oggetto di uno specifico documento.

---

<sup>1</sup> Definizioni quali identiche vengono date nello IAS 21, *The effects of changes in foreign exchange rates* (revised 1993), § 7, e dalla COMMISSIONE EUROPEA, Dir. Gen. XV, *Aspetti contabili dell'introduzione dell'euro*, Bruxelles, giugno 1997, § 54-58.

## 2. NORME CIVILISTICHE

### 2.1. PRINCIPI GENERALI

prescritte dall'art. 2423-*bis*, ultimo  
comma, cod. civ. <sup>2</sup>.

Per la redazione, la rappresentazione e la valutazione delle operazioni espresse in moneta estera si devono applicare i principi generali di chiarezza, veridicità e correttezza della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio, disposti dall'art. 2423, 2° comma, cod. civ.

Si rendono altresì applicabili i seguenti principi di redazione del bilancio, disposti dall'art. 2423-*bis*, comma 1, cod. civ.:

- la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

- si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

- si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

- si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

- gli elementi eterogenei imputati nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

- i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, salvo deroghe in casi eccezionali, accompagnate dalla motivazione e dalle indicazioni

---

<sup>2</sup> I suaccennati principi generali devono essere integrati sul piano della tecnica ed interpretati in base ai principi contabili generali o postulati del bilancio d'esercizio, elencati nel documento Principi contabili n. 11, *Bilancio d'esercizio - Finalità e postulati*.

## 2.2. CLASSIFICAZIONE

L'art. 2423 cod. civ., che disciplina gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico, non prevede voci specifiche ove iscrivere i valori patrimoniali ed economici connessi con operazioni in moneta estera o da esse originati.

Di conseguenza, per quanto riguarda lo stato patrimoniale, occorre richiamarsi alla classificazione disposta dal legislatore per le voci in moneta di conto. Infatti la misurazione all'origine in moneta diversa non comporta, ai fini della classificazione tra le attività o le passività, evidenziazioni particolari o specifiche.

Per quanto riguarda i valori economici, sorti nel corso dell'esercizio, potrebbe assumere rilevanza, in prima approssimazione, la natura commerciale o finanziaria attribuibile all'evento che genera la differenza di cambio (positiva o negativa), manifestatasi al momento

## 2.3. VALUTAZIONE

Per la valutazione dei crediti in moneta diversa da quella di conto devono essere affrontati a fine esercizio due problemi complementari: la valutazione del credito e la determinazione del cambio con cui iscrivere a fine esercizio il credito sorto in moneta estera, che sarà riscosso in esercizio successivo, nonché la connessa rilevazione di eventuali utili o perdite su cambi.

Il legislatore non detta specifiche disposizioni per la valutazione dei crediti in moneta estera. Ad essi si rende comunque applicabile il criterio del presumibile valore di realizzo

della riscossione o del pagamento rispetto al momento del sorgere del ricavo o del costo.

Il legislatore non detta alcuna disposizione al riguardo, nel senso che non indica se le differenze cambio siano da iscrivere, in relazione al tipo di operazione che le ha generate, rispettivamente nell'ambito dei gruppi "valore della produzione/costi della produzione", oppure tra i "proventi/oneri finanziari".

Anche per quanto riguarda l'iscrizione dei valori relativi ad operazioni in corso a fine esercizio, espresse in moneta non di conto, il legislatore non detta specifiche disposizioni. Infatti - si osserva - non viene data alcuna indicazione atta a convertire le partite in moneta estera e quindi ad imputare le connesse differenze di cambio, che, seppur non definitive, sono maturate con certezza a fine esercizio.

disposto, per i crediti in generale, dall'art. 2426, co. 1, n. 8; con l'applicazione di tale criterio si risolve solo il primo dei suaccennati problemi.

Per i crediti e i debiti in valuta si pone - come si è detto — l'ulteriore problema dell'aggiornamento monetario, in quanto il valore originariamente iscritto, sulla base del cambio storico, potrebbe non essere più attendibile. Ciò comporta la scelta, ai fini della conversione, del riferimento temporale, puntuale o di periodo, del cambio da applicare.

La norma civilistica, in conclusione, non detta una disciplina specifica per la conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato; non

indica inoltre come imputare le differenze di cambio, positive e negative, già rilevate al momento del pagamento o quelle determinate con sufficiente certezza o solo in via presuntiva a fine esercizio. La norma

#### 2.4. INFORMAZIONI RICHIESTE DALLA NOTA INTEGRATIVA

L'art. 2427, cod. civ., al punto 1 del 1° comma, dispone che devono essere indicati nella nota integrativa specificamente “ i criteri applicati nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato ”.

In conformità all'art. 2423-bis cod. civ., ultimo comma, devono essere indicati i motivi che hanno comportato una deroga all'applicazione della norma prevista e l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria, economica.

Sempre l'art. 2427 prevede, al punto 6, che siano indicati distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali. Detta disposizione si applica ovviamente anche ai crediti e ai debiti in moneta non di conto.

### 3. NORME TRIBUTARIE

#### 3.1. DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE

A norma dell'art. 9, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati al cambio del giorno in cui sono stati percepiti o

civilistica necessita, quindi, di essere interpretata e integrata sul piano della tecnica dai principi contabili.

Il punto 7 dell'art. 2427 cod. civ. prescrive altresì che sia indicata nella nota integrativa la composizione della voce “ altri fondi ”. Conseguentemente deve essere separatamente indicato, nell'ambito di detta voce, il fondo eventualmente acceso ai rischi di cambio.

Ai sensi del punto 4 dell'art. 2427, che, in particolare, richiede l'indicazione delle variazioni intervenute nei fondi, devono essere precisati nella nota integrativa gli accantonamenti e gli utilizzi relativi all'eventuale fondo per rischi di cambio.

Infine, ai sensi del punto 14 del medesimo articolo, la nota integrativa deve indicare “ i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie e i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico ”.

sostenuti o del giorno antecedente più prossimo, e, in mancanza, del mese di percezione o sostenimento.

Tale norma è utilizzata per la determinazione dei ricavi e dei costi fiscalmente riconosciuti e, quindi, per la determinazione del reddito d'impresa.

### 3.2. NORME GENERALI SULLE VALUTAZIONI

L'art. 76, 2° comma, D.P.R. 917/86, dispone che ai “ proventi, spese e oneri in valuta estera si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell'art. 9 ”. Inoltre “ la conversione in lire dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito ”.

La citata norma tributaria prosegue affermando che “ la valutazione, secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni o titoli similari, è consentita se effettuata per la totalità di essi. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 72, qualora i contratti di copertura non siano valutati in modo coerente ”.

Tale disposizione, da utilizzarsi nelle valutazioni di chiusura dell'esercizio, deve essere posta in relazione con la norma per la determinazione dei ricavi e dei costi di cui al citato art. 9 dello stesso decreto, nel senso che le differenze fra il cambio alla data di effettuazione dell'operazione e il cambio alla data di chiusura dell'esercizio danno luogo a componenti positivi e negativi del reddito d'impresa, solo se la conversione è effettuata per la totalità di crediti e debiti, anche obbligazionari. Le partite oggetto di

contratti di copertura del rischio di cambio (contratti a termine o di assicurazione o swap), quindi sia le partite con rischi da coprire, sia quelle di copertura di tali rischi, sono escluse dalla conversione alla data di chiusura se la conversione non è effettuata in misura coerente — applicando quindi lo stesso tasso di cambio — per le une, come per le altre<sup>3</sup>.

“ Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera — continua l'art. 76, comma 2 — è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti ”.

### 3.3. ACCANTONAMENTI PER RISCHI DI CAMBIO

Il legislatore disciplina nell'art. 72 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, gli accantonamenti per far fronte ai rischi di cambio, dettando analitiche disposizioni sia per quanto riguarda le modalità di calcolo dell'accantonamento al fondo, sia per quanto riguarda le variazioni che intervengono sul fondo negli esercizi successivi.

È deducibile l'accantonamento al fondo rischi di cambio effettuato in misura non superiore alla differenza (oscillazione) negativa tra il saldo dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti dal bilancio, valutati secondo il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio, e il saldo degli stessi valutati secondo il cambio del giorno in cui sono sorti, o del giorno precedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono sorti.

Il citato art. 72 precisa che, nella determinazione delle partite da considerare nel calcolo dell'oscillazione:

- sono incluse anche le obbligazioni ed i titoli similari in valuta estera;

- sono esclusi i crediti e i debiti per i quali il rischio di cambio è coperto da contratti a termine o da contratti di assicurazione;

- sono inclusi i corrispettivi pattuiti in valuta estera e non ancora riscossi, relativi ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, anche se non risultanti in bilancio (art. 60, ultimo comma).

Non si devono considerare, ai fini della determinazione dell'accantonamento deducibile, le

eventuali rivalutazioni o svalutazioni dei crediti e dei debiti eseguite in bilancio a fronte delle variazioni di cambio. Tali rivalutazioni e svalutazioni non costituiscono plusvalenze e minusvalenze che concorrono alla formazione del reddito d'impresa, essendo stato soppresso l'art. 54, comma 1, lett. c), D.P.R. cit. (art. 21, comma 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31.12.1997), che tassava le plusvalenze meramente iscritte, ed essendo notoriamente deducibili solo le minusvalenze realizzate a seguito di cessione o risarcimento assicurativo (art. 66, comma 1).

A proposito delle variazioni che intervengono nel fondo rischi di cambio negli esercizi successivi alla costituzione del fondo, l'art. 72 dispone al secondo comma quanto segue:

- se in un esercizio successivo la differenza negativa è superiore all'ammontare del fondo dell'esercizio precedente, la deduzione ammessa è limitata all'eccedenza;

- se la differenza negativa è inferiore all'ammontare del fondo esistente alla fine dell'esercizio precedente, l'eccedenza del fondo concorre a formare il reddito dell'esercizio come sopravvenienza attiva.

Sempre l'art. 72 del D.P.R. 917/86, al comma 3, disciplina la deducibilità delle perdite di cambio, disponendo che le perdite derivanti (solo) dalle riscossioni e dai pagamenti effettuati nell'esercizio sono deducibili per l'ammontare che non possa essere coperto mediante utilizzo del fondo rischi di cambio.

#### 4. RICHIAMO DEI PRINCIPI CONTABILI GENERALI

I principi contabili generali o postulati del bilancio d'esercizio, di cui i principali sono elencati nel documento Principi Contabili n. 11: *Bilancio d'esercizio - Finalità e postulati*, costituiscono i fondamenti dei principi contabili applicati e vanno tenuti pertanto presenti nella rilevazione, conversione e rappresentazione delle operazioni e

delle partite in moneta estera. In particolare si richiamano i principi di comprensibilità, d'imparzialità, di prudenza, di continuità di applicazione dei principi contabili, della competenza, di adeguata informativa della nota integrativa esplicativa del bilancio e della verificabilità dell'informazione.

#### 5. RILEVAZIONE

##### 5.1. RILEVAZIONE DELLE PARTITE E DELLE OPERAZIONI IN MONETA ESTERA AL MOMENTO IN CUI SI EFFETTUA L'OPERAZIONE

I crediti ed i debiti in moneta estera, sia a breve, sia a lungo termine, sia che derivino da operazioni di natura finanziaria, sia da operazioni di natura commerciale, sono rilevati in contabilità in moneta di conto al cambio in vigore alla data in cui si effettua l'operazione.

I ricavi ed i costi relativi a partite in moneta estera vanno rilevati ai cambi con cui sono contabilizzate originariamente le relative contropartite dei crediti e debiti.

La rilevazione in moneta di conto al momento di effettuazione dell'operazione non deve far dimenticare che l'obbligazione, attiva o passiva, permane in moneta estera e, alla scadenza, in quella moneta dovrà essere estinta.

##### 5.2. RILEVAZIONE DI UTILI E PERDITE SU CAMBI AL MOMENTO DELL'INCASSO O DEL PAGAMENTO

Successivamente alla rilevazione originaria crediti e debiti possono essere rispettivamente incassati e pagati prima della chiusura dell'esercizio o successivamente a tale data. Gli utili e le perdite di conversione, che derivano nell'un caso o nell'altro, vanno considerati nel conto economico come componenti di reddito di natura finanziaria (voci C.16.d e C.17) e, pertanto, essi non vanno rilevati a rettifica dei ricavi e dei costi originari.

Secondo i principi contabili nazionali ed internazionali, l'operazione commerciale si conclude normalmente con la consegna del bene o l'ultimazione del servizio, restando quindi ad essa estranea la fase di regolamentazione del credito o del debito, che costituisce l'aspetto finanziario dell'operazione medesima. Infatti le differenze di cambio esprimono le variazioni nel tempo — ad operazione commerciale conclusa — della valuta prescelta nella negoziazione.

Conseguentemente le differenze di cambio danno luogo a proventi ed oneri rientranti nella gestione finanziaria dell'impresa.



## 6. CONVERSIONE IN MONETA NAZIONALE DI OPERAZIONI E PARTITE IN MONETA ESTERA

### 6.1. CONVERSIONE DI PARTITE IN MONETA ESTERA A BREVE TERMINE E DI FONDI LIQUIDI IN ESSERE ALLA DATA DI BILANCIO

I crediti e debiti in moneta estera a breve termine, ossia con scadenza non eccedente i dodici mesi — ivi incluse le quote correnti di crediti e debiti a medio-lungo termine (che derivino sia da operazioni di natura finanziaria, sia da operazioni di natura commerciale) — ed i fondi liquidi in moneta estera in essere alla chiusura dell'esercizio devono essere esposti in bilancio al cambio in vigore alla data del bilancio stesso.

Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione (differenze di conversione) di singoli crediti e debiti a breve termine, come definiti nel precedente paragrafo, al cambio in vigore alla data di bilancio, sono rispettivamente accreditati ed addebitati al conto economico come componenti di reddito di natura finanziaria (voci C.16.d e C.17).

Il predetto trattamento consente, sotto l'aspetto patrimoniale, di esporre crediti e debiti

rispettivamente al loro valore di presumibile realizzazione o di estinzione alla data di chiusura dell'esercizio. Sotto l'aspetto reddituale, esso consente di rilevare utili o perdite nel periodo in cui essi maturano, rispettando così il postulato della competenza economica.

Infatti il cambio ufficiale alla data di chiusura dell'esercizio, confrontato con il cambio, provvisorio, applicato al momento di effettuazione dell'operazione, evidenzia una differenza che esprime *con certezza ed obiettività* la variazione intervenuta alla suindicata data di chiusura. Tale variazione non è definitiva in senso assoluto; tuttavia l'aumento e la riduzione, rilevati dalla chiusura dell'esercizio al momento di estinzione dell'obbligazione pecuniaria, salvo quanto si dirà appresso in ordine ai rischi di variazione dei cambi ufficiali di fine esercizio e delle differenze positive su partite a medio-lungo termine, matureranno nell'esercizio o negli esercizi successivi, ed in quelli saranno rilevati per competenza.

dell'esercizio e prima della preparazione del bilancio non sono contabilizzate, in quanto di competenza dell'esercizio successivo, ma gli effetti delle variazioni vanno indicati nella nota integrativa, se significativi.

Tuttavia, quando, il dato di mercato alla chiusura dell'esercizio differisce, chiaramente ed in misura rilevante, con l'andamento relativo al periodo compreso fra la chiusura

### 6.2. VARIAZIONI DI CAMBIO SUCCESSIVE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Come si è detto, le partite monetarie in moneta estera devono essere convertite al cambio alla data di chiusura dell'esercizio.

Per principio generale le variazioni di cambio verificatesi successivamente alla chiusura

dell'esercizio stesso e la data di formazione del bilancio <sup>4</sup>, nel senso che il mercato evidenzia in detto periodo tassi di cambio persistentemente sfavorevoli, occorre tener conto di questo andamento negativo nel determinare a fine esercizio, nel rispetto del principio della prudenza, il minor valore di realizzazione delle attività o il maggior valore di estinzione delle passività, rispetto a quello determinabile sulla base del cambio di fine esercizio. Ciò deve portare, per esempio, all'annullamento — in tutto o in parte — di differenze positive su cambi, rilevate a fine esercizio, ove tali differenze fossero in contrasto con successive e persistenti quotazioni sfavorevoli.

Il principio generale non subisce deroga se la variazione sfavorevole del mercato nel periodo successivo alla chiusura dell'esercizio dipende da eventi economici o politici di natura eccezionale ed è comunque non collegabile all'esercizio precedente; infatti, in questo caso, la variazione del cambio non è tenuta in considerazione nelle valutazioni di fine esercizio. Di ciò si deve, comunque, dare notizia nella relazione sulla gestione, nell'ambito delle informazioni richieste dal punto 5 dell'art. 2428 (" i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio "), e nella nota integrativa, come si dirà in seguito.

Per data di preparazione o formazione del bilancio deve intendersi la data in cui l'organo amministrativo approva il progetto di bilancio.

---

<sup>4</sup> Per data di preparazione o formazione del bilancio deve intendersi la data in cui l'organo amministrativo approva il progetto di bilancio.

### 6.3. CONVERSIONE DI CREDITI E DEBITI IN MONETA ESTERA A MEDIO-LUNGO TERMINE IN ESSERE ALLA DATA DI BILANCIO

Anche i crediti ed i debiti in moneta estera a medio-lungo termine (con esclusione delle quote correnti), in essere alla chiusura dell'esercizio, che derivino sia da operazioni di natura finanziaria, sia da operazioni di natura commerciale, vanno esposti in bilancio convertendo l'ammontare in moneta estera al cambio in vigore alla data di bilancio, salvo quanto si dirà nei § 6.3.a e 6.3.b. Per il trattamento delle quote correnti di crediti e debiti a lungo termine si rinvia al paragrafo 6.1.

#### 6.3.a. Il trattamento contabile degli utili di conversione

Nel caso in cui dalla conversione di singoli crediti e debiti a medio-lungo termine, con esclusione della quota corrente, al cambio in vigore alla data di bilancio, derivino *soltanto utili*, tali crediti e debiti vanno esposti al cambio in vigore alla data di bilancio, ma gli utili vanno differiti e riconosciuti nell'esercizio in cui diverranno correnti.

Il differimento è motivato dal fatto che i crediti e i debiti continueranno, per un periodo non breve, ad essere soggetti alle fluttuazioni dei cambi; perciò è opportuno che il principio della prudenza prevalga su quello della competenza. Di tali utili differiti, se significativi, va data informazione nella nota integrativa.

Il differimento degli utili di conversione avviene mediante il loro accantonamento in una voce, "Fondo utili differiti su cambi", da esporre in bilancio alla voce B.3 del passivo. Trattasi infatti di un fondo

che esprime il rischio insito in utili destinati a realizzarsi in via definitiva dopo un periodo di tempo non breve, comunque eccedente i dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Per le quote correnti dei crediti e dei debiti a medio e lungo termine, ovvero per gli importi che andranno a scadere nell'esercizio successivo, gli utili derivanti dalla conversione non possono essere differiti, ma devono essere imputati al conto economico dell'esercizio quali proventi finanziari.

#### 6.3.b. Il trattamento contabile di utili e perdite di conversione<sup>5</sup>

Se dalla conversione di debiti e crediti a medio-lungo termine, con esclusione della quota corrente trattata separatamente nel paragrafo 6.1, al cambio in vigore alla data di bilancio derivano *utili e perdite*, tali utili e perdite vanno considerati congiuntamente.

Se dalla conversione dei debiti e dei crediti emerge un utile netto, quale eccedenza degli utili sulle perdite di conversione, tale utile netto va differito con le stesse modalità di cui al paragrafo 6.3.a<sup>6</sup>. Se, invece,

<sup>5</sup> Quanto descritto si applica anche al caso di sole perdite di conversione.

<sup>6</sup> In caso di conversione di crediti e debiti a media-lunga scadenza ad un tasso di cambio diverso rispetto a quello rilevato alla data di effettuazione dell'operazione, sono corrette le seguenti scritture in partita doppia:

*Crediti verso clientela* Proventi finanziari a m/l termine

Oneri finanziari a m/l termine a Debiti verso fornitori

Si ipotizzi che i proventi finanziari a medio lungo termine siano superiori agli oneri finanziari a medio lungo termine: in tale ipotesi l'eccedenza è differita con la scrittura:

*Proventi finanziari a m/l termine* a Fondo utili differiti su cambi

Gli oneri finanziari a m/l termine e i residui proventi finanziari a m/l termine sono stornati, rispettivamente, mediante addebito ed accredito ai proventi e agli oneri finanziari che accolgono differenze di conversione realizzabili entro i 12 mesi

dalla conversione emerge una perdita netta (eccedenza delle perdite sugli utili di conversione), tale perdita va addebitata a conto economico alla voce C.17. Ciò in quanto, nel caso di perdite presunte, gli effetti del principio della prudenza coincidono con quelli del principio di competenza.

Qualora vi siano crediti e debiti a lungo termine espressi in monete non comprese tra quelle oggetto della rilevazione ufficiale giornaliera, si deve fare riferimento, ai fini della conversione in moneta di conto, alle quotazioni sui mercati internazionali pubblicate dalla stampa o dai circuiti telematici specializzati. Gli utili, che emergono dalla conversione di dette monete o di quelle soggette a frequenti o rilevanti svalutazioni, devono essere valutati scrupolosamente e considerati separatamente rispetto al risultato derivante dalla conversione delle altre poste in valuta ai fini del giudizio sull'eventuale differimento degli utili, indipendentemente, quindi, dal fatto che possano essere compensati da perdite su altre monete.

---

successivi alla chiusura dell'esercizio. Le due voci sono quindi imputate nel conto economico.

All'inizio dell'esercizio successivo il "Fondo utili differiti su cambi" è stornato accreditando la voce "Proventi finanziari". Alla fine di tale esercizio si procederà nuovamente alla conversione di crediti e debiti in valuta estera, determinando il nuovo ammontare del "Fondo utili differiti su cambi", nel caso in cui si rilevi ancora un'eccedenza di proventi finanziari a m/l termine rispetto ai corrispondenti oneri finanziari.

Merita sottolineare che tale metodologia non richiede un compenso fra proventi ed oneri, giacché essi affluiscono separatamente al conto economico e, per l'eccedenza dei primi sui secondi, al fondo più volte menzionato.

Non si ritiene corretto, invece, differire gli utili di conversione accreditando la voce "Risconti passivi"; la tecnica del risconto si applica, infatti, per ripartire in ragione del decorso del tempo un provento in più esercizi, mentre nel caso di specie è richiesto un differimento totale, non una ripartizione.

### ***6.3.c. Il trattamento contabile di utili da conversione conseguiti dopo perdite da conversione***

Nel caso in cui alla data di chiusura dell'esercizio si registri un tasso di cambio più favorevole per l'impresa di quello che aveva comportato nel precedente bilancio una riduzione del credito o un aumento del debito in moneta estera, credito e debito devono essere convertiti al nuovo tasso.

La conversione dà luogo ad un provento finanziario nell'esercizio in cui si manifesta il cambio più favorevole. Tale provento non deve sommarsi algebricamente con altri utili ed altre perdite di conversione, con conseguente differimento dell'eventuale saldo positivo (v. § 6.3.b). Infatti la differenza positiva, nella misura in cui riguarda poste che nell'esercizio o negli esercizi precedenti hanno generato differenze negative già considerate nella redazione del conto economico di tali esercizi, non può essere differita.

Non è pertanto corretto differire a successivi esercizi utili di conversione che conseguono temporalmente a perdite di conversione manifestatesi in precedenti esercizi<sup>7</sup>.

### ***6.3.d. Il trattamento contabile di perdite da conversione***

---

<sup>7</sup>

Si supponga che un credito in moneta estera a media-lunga esigibilità sia registrato in contabilità per 100 lire e venga iscritto a fine esercizio per 90 lire, con contropartita un onere finanziario per 10.

Se nell'esercizio successivo, sulla base del tasso di conversione, viene rilevato il medesimo credito per 105 lire, 15 lire costituiscono un provento finanziario di competenza dell'esercizio, delle quali 10 affluiscono al conto economico e 5, in assenza di perdite di conversione afferenti altre voci, devono essere differite.

*conseguite in presenza di utili da conversione differiti*

Nel caso di utili di conversione, differiti ai sensi del precedente paragrafo 6.3.a o 6.3.b, seguiti negli esercizi successivi da perdite di conversione, ancorché non relative

alle stesse partite monetarie, le suddette perdite devono essere coperte innanzitutto mediante addebito del " Fondo utili differiti su cambi " e, per l'eventuale eccedenza, imputate al conto economico quali oneri finanziari.

## 7. COPERTURA DEI RISCHI DI CAMBIO

### 7.1. PREMESSE. CONTRATTI A TERMINE IN MONETA ESTERA

Le imprese possono coprire i rischi di cambio utilizzando vari tipi di operazioni: fra esse si annoverano i contratti a termine in moneta estera, gli swap, i future, le opzioni e vari altri tipi di contratti derivati. In questa sede sono considerate le coperture del rischio più comuni, mentre per la trattazione dei contratti derivati in generale si rinvia ad un futuro documento ad essi dedicato.

Un " contratto a termine in moneta estera " è un accordo di acquistare o vendere valuta ad una determinata data futura e ad un cambio predeterminato.

Lo sconto o il premio di un contratto a termine esprimono la differenza fra il " cambio a termine " ed il cambio corrente alla data in cui è stato stipulato il contratto; sono contabilizzati separatamente dagli utili e dalle perdite su cambi e rilevati a conto economico alle voci C.16 o C.17, secondo la durata del rispettivo contratto a termine.

I contratti a termine in moneta estera possono essere suddivisi nelle seguenti fattispecie:

1) contratti a termine a fronte di specifici debiti e/o crediti in moneta estera <sup>8</sup>;

2) contratti a termine a fronte di un impegno contrattuale (ordine) di acquisto o di vendita di un bene in moneta estera <sup>9</sup>;

3) contratti a termine a fronte di un'esposizione netta in moneta estera, ma non correlati a specifiche operazioni (cioè non a fronte di specifici debiti e crediti od impegni contrattuali di acquisto o di vendita);

4) contratti a termine di natura speculativa o comunque non a copertura di specifici rischi di cambio.

Si rammenta che il trattamento contabile dei contratti a termine in moneta estera comporta conseguenze fiscali che vanno tenute presenti in sede di determinazione dell'imponibile.

---

8

Tale fattispecie si verifica, ad esempio, nel caso di copertura di un credito in moneta estera tramite la stipulazione di un contratto di vendita a termine di un ammontare della medesima moneta estera pari al credito suddetto ad un cambio stabilito al momento della stipulazione del contratto a termine e con la medesima scadenza del credito.

9

Tale fattispecie si verifica, ad esempio, nel caso in cui, stipulato un contratto per l'acquisto in moneta estera di un bene che verrà consegnato e pagato in futuro, viene stipulato anche un contratto di acquisto a termine di moneta estera ad un cambio prestabilito con la medesima scadenza del contratto di acquisto del bene.

## 7.2. CONTRATTI A TERMINE IN MONETA ESTERA A FRONTE DI SPECIFICI DEBITI E/O CREDITI IN MONETA ESTERA

Il contratto a termine in moneta estera viene posto in essere a copertura, *per ammontare e scadenza*, di specifici debiti o crediti in moneta estera, originati da una qualsiasi operazione (commerciale o finanziaria). Tali debiti o crediti sono iscritti in contabilità al cambio rilevato alla data dell'operazione<sup>10</sup>.

La differenza (premio o sconto) — che risulta raffrontando l'ammontare in moneta estera previsto dal contratto a termine, convertito al cambio alla data dell'operazione originaria, e l'ammontare in moneta estera del contratto stesso, ma al cambio a termine prefissato — deve essere imputata a conto economico per competenza; la differenza quindi, deve imputarsi lungo tutta la durata del contratto a termine, come un interesse, con contropartita il debito o il credito verso l'ente finanziario che ha posto in essere l'operazione di copertura, provvedendo a fine esercizio a riscontare, rinviando agli esercizi successivi, l'importo non di competenza<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Nel caso che fosse stipulato un contratto a termine in moneta estera a copertura di specifici debiti o crediti in moneta estera per ammontare uguale, ma con scadenza più breve, e tale contratto fosse successivamente rinnovato fino alla scadenza della partita estera da coprire, la contabilizzazione dei premi e degli sconti dei contratti di copertura deve avvenire come se fosse stato stipulato fin dall'inizio un solo contratto.

<sup>11</sup> Si ipotizzi il ricevimento di una merce con pagamento nell'esercizio successivo e la contemporanea stipula di un contratto di copertura, nel quale il credito verso l'ente finanziario sia inferiore al debito verso il fornitore (sconto). Si avrà così in p.d.:

*Oneri finanziaria. Altri debiti*

Occorre tuttavia distinguere a seconda che il contratto a termine in moneta estera sia stato stipulato *contemporaneamente* o *successivamente* all'effettuazione dell'operazione da cui debiti o crediti sono originati. Infatti, nel secondo caso, occorre considerare anche la differenza, che risulta raffrontando l'ammontare in moneta estera stabilito dal contratto a termine, convertito al cambio rilevato alla data dell'operazione, con l'ammontare in moneta estera dello stesso contratto a termine, ma convertito alla data di tale contratto; tale differenza, in quanto maturata prima dell'inizio del periodo di copertura, deve essere addebitata o accreditata a conto economico con contropartita il debito o il credito.

---

in misura pari allo sconto, e, a fine esercizio:  
*Risconti attività. Oneri finanziari*  
per la parte di competenza dell'esercizio in chiusura.

7.3. CONTRATTI A TERMINE A FRONTE DI UN IMPEGNO CONTRATTUALE (ORDINE) DI ACQUISTO O DI VENDITA DI UN BENE IN MONETA ESTERA <sup>12</sup>

L'azienda può anche porre in essere contratti a termine a copertura del rischio di cambio relativamente ad uno specifico impegno contrattuale (ordine) di acquisto o di vendita di un bene che sarà consegnato (ricevuto o spedito) in data successiva. Al momento della consegna del bene (oppure del passaggio di proprietà, se in data diversa) il relativo costo o ricavo è contabilizzato al cambio in vigore alla data di consegna del bene stesso, rilevando in contropartita il debito verso il fornitore o il credito verso il cliente. Si determina quindi la differenza fra il cambio alla data di stipula del contratto a termine ed il cambio alla data di consegna del bene; tale differenza, avendo natura commerciale, rettifica il costo o il ricavo, con contropartita la corrispondente variazione nel debito o credito <sup>13</sup>.

Dopo aver rilevato la differenza su cambi maturata alla data di consegna del bene, l'ulteriore differenza deve essere trattata come al precedente punto 7.2, ossia la differenza, che risulta dal raffronto tra l'ammontare in moneta estera, convertito al cambio a termine prefissato e l'ammontare in moneta

estera convertito al cambio della data del contratto a termine, va rilevata a conto economico sulla durata del contratto a termine per competenza, come un interesse, con contropartita il debito o il credito verso l'ente finanziario, e riscontata a fine esercizio.

Un'operazione in moneta estera deve essere considerata a copertura di uno specifico impegno contrattuale nella stessa moneta solo se sussistono le seguenti condizioni:

a) l'operazione in moneta estera è stata stipulata chiaramente in correlazione alla copertura di un impegno nella stessa valuta; ciò deve ritenersi sussistente allorché c'è sostanziale coincidenza fra ammontare e durata delle due operazioni, quella "da coprire" e quella "di copertura".

b) l'impegno in moneta estera è confermato ed irrevocabile.

A scopo esemplificativo vedasi l'allegato I.

<sup>12</sup>

I criteri esposti in questo paragrafo devono essere seguiti anche per le coperture di impegni contrattuali effettuate per mezzo di strumenti finanziari diversi dai contratti a termine.

<sup>13</sup>

Se l'ammontare del contratto a termine supera quello dell'ordine, la differenza che va a rettificare il costo del bene acquistato o il ricavo del bene venduto deve essere limitata a quella corrispondente all'ordine.

#### 7.4. CONTRATTI A TERMINE A FRONTE DI UN'ESPOSIZIONE NETTA IN MONETA ESTERA

Nel caso di un'esposizione netta in moneta estera coperta da un contratto a termine si procede nel modo seguente:

##### 1) *Conversione dell'esposizione in moneta estera ai cambi di fine esercizio.*

I crediti e i debiti in moneta estera sono convertiti al cambio di fine esercizio per determinare l'utile o la perdita di competenza.

##### 2) *Determinazione dell'utile o della perdita sui contratti a termine.*

Gli utili o le perdite sui contratti a termine, stipulati a fronte di un'esposizione netta in moneta

estera, devono essere calcolati moltiplicando l'ammontare in valuta di ciascun contratto a termine per la differenza fra il cambio corrente alla data di fine esercizio ed il cambio corrente alla data di stipulazione del contratto. Gli utili e le perdite così determinati vanno contabilizzati conformemente ai criteri adottati per la conversione dei debiti e crediti in moneta estera a breve ed a lungo termine.

##### 3) *Determinazione dello sconto o del premio sui contratti a termine.*

La determinazione dello sconto o del premio sui contratti a termine va effettuata secondo la regola generale riportata al paragrafo 7.1.

Vedasi l'esempio nell'allegato II.

#### 7.5. CONTRATTI A TERMINE DI NATURA SPECULATIVA O COMUNQUE NON A COPERTURA DI SPECIFICI RISCHI DI CAMBIO

I suindicati contratti non sono stipulati a fronte di individuate esposizioni nette in moneta estera, giacché in tal caso si rientra nell'ipotesi esaminata al § 7.4; rientrano invece nei summenzionati contratti quelli stipulati a fronte di specifici debiti e crediti in moneta estera, mantenuti dopo l'anticipata risoluzione dei contratti per i quali era sorta la copertura.

Questo tipo di operazioni in valuta estera a termine di natura speculativa richiede il riesame della posizione a fine esercizio ed una rideterminazione del valore come se l'operazione fosse rinegoziata a tale data. Pertanto gli utili e le perdite su contratti a termine di natura speculativa devono essere determinati moltiplicando l'ammontare in valuta del contratto a termine per la differenza tra il cambio a termine alla data di chiusura dell'esercizio e il cambio a termine contrattuale. Sia le perdite, sia gli utili devono essere contabilizzati a conto economico; se si tratta di operazioni a lungo termine gli utili devono essere differiti.

#### 8. COPERTURA MEDIANTE SPECIFICI FINANZIAMENTI ATTIVI E IN MONETA ESTERA



La copertura del rischio su cambi può essere attuata anche mediante l'assunzione di un finanziamento in moneta estera attivo o passivo. La contabilizzazione del finanziamento deve essere effettuata separatamente da quella riguardante l'operazione commerciale coperta dal

finanziamento stesso. In tal caso il cambio registrato alla data del finanziamento rappresenta il tasso di cambio con cui va convertito il corrispondente credito o debito in moneta estera al momento dell'erogazione del finanziamento stesso.

## 9. TITOLI E PARTECIPAZIONI IN VALUTA

Gli investimenti in titoli e in partecipazioni in valuta estera sono contabilizzati al cambio del giorno in cui è effettuata l'operazione. In detta data è quindi rilevato il costo storico, in moneta di conto, di tali poste; le

successive fluttuazioni del cambio sono ininfluenti, salvo quanto sotto descritto in relazione alle valutazioni di fine esercizio

### 9.1. TITOLI E PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Poiché la valutazione deve essere al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, quest'ultimo valore, se espresso in moneta estera, deve essere convertito al cambio di fine esercizio. La differenza negativa rispetto al

prezzo di costo è imputata al conto economico alla voce D.19.a se relativa a partecipazioni ed alla voce D.19.c se relativa a titoli; ciò in quanto le variazioni di prezzo e di cambio sono così intimamente connesse da non consentire una separazione, indispensabile per un distinto trattamento contabile.

### 9.2. PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE

Se è stato prescelto per la valutazione delle partecipazioni immobilizzate, il criterio del costo (in alternativa al metodo del patrimonio netto — vedi oltre), questo non può essere mantenuto, ai sensi dell'art. 2426 cod. civ., nell'ipotesi di perdita durevole di valore della partecipazione.

La determinazione della perdita durevole di valore è un complesso procedimento di analisi che deve

tener conto di molteplici fattori (si veda in proposito il paragrafo 3.6 del documento 20, *Titoli e partecipazioni*). Nel caso di partecipazioni estere il deprezzamento derivante da uno sfavorevole andamento del cambio è solo uno dei fattori da considerare e certamente non è quello conclusivo. Di esso si deve tener conto, per esempio per valutare:

a) se la diminuzione patrimoniale della partecipazione sia stata provocata, essenzialmente, da variazioni negative del cambio; in questo caso la perdita di valore potrebbe non essere di carattere

durevole, ove si presentino prospettive di una ripresa del cambio a breve-medio termine;

b) se la perdita durevole di valore dovuta ad altri motivi non sia compensata in tutto o in parte da un favorevole andamento del cambio; in

questo caso tale andamento, soggetto a reversibilità, potrebbe mascherare sintomi di criticità aziendale inducendo a conclusioni errate un superficiale redattore di bilancio.

si verifica una perdita durevole di valore.

### 9.3. VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO

In questo caso si devono applicare gli stessi criteri e metodi di valutazione stabiliti per il bilancio consolidato; pertanto si rinvia al capitolo 7 del Documento n. 17, “ *Il bilancio consolidato* ”.

La perdita durevole di valore può derivare sia da una differenza negativa sui corsi, sia da una differenza negativa sui cambi. In ambedue i casi è arbitrario imputarle all'una o all'altra: l'accredito del conto Titoli avrà quindi quale contropartita una sola voce negativa di reddito, *Svalutazione di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni* (D.19.b).

### 9.4. TITOLI IMMOBILIZZATI

Come è noto, anche nel caso di titoli immobilizzati la valutazione al costo non può essere mantenuta se

## 10. BILANCI DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI ALL'ESTERO

Le stabili organizzazioni all'estero (filiali o succursali) sono entità la cui attività è integrata con quella della sede principale; pertanto il loro bilancio, ai fini dell'integrazione

con quello della sede principale, deve essere tradotto utilizzando il metodo temporale descritto nei paragrafi 7.3(b) e 7.5 del documento n. 17, *Il bilancio consolidato*.

## 11. ACCANTONAMENTI AL FONDO RISCHI DI CAMBIO

### 11.1. PREMESSE

accantonamenti al fondo di copertura dei rischi di cambio ”.

L'art. 72, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico, sia pur ai soli fini della determinazione fiscale del reddito d'impresa, gli “

Il principio contabile n. 9, “ *Conversione in moneta nazionale delle operazioni e partite in moneta estera* ”, approvato nel luglio/settembre 1988, riteneva accettabile non adeguare al cambio

alla data del bilancio crediti e debiti in moneta estera, ma rilevare l'effetto dell'oscillazione cambi relativo all'ammontare netto di tali crediti e debiti in apposita posta dello stato patrimoniale con accredito o addebito al conto economico, a condizione che fossero fornite nelle "note al bilancio" determinate informazioni; si osservava in merito che una valutazione congiunta delle partite in valuta estera costituisce spesso un'automatica forma di copertura generica dei rischi dei cambi (§ C.II.a.2).

L'accantonamento al fondo di copertura dei rischi di cambio

#### 11.2. TRATTAMENTO CONTABILE DEGLI ACCANTONAMENTI AL FONDO DI COPERTURA DEI RISCHI DI CAMBIO

Come è noto, il fondo di copertura dei rischi di cambio<sup>14</sup> è inizialmente costituito dal saldo negativo di componenti positivi e negativi del reddito d'esercizio, ovvero dal saldo tra le differenze negative di conversione e quelle positive, nel caso in cui l'importo delle prime sia superiore a quello delle seconde.

Nei successivi esercizi — se il saldo delle suddette differenze, alla data di bilancio, è superiore all'ammontare già accantonato e non utilizzato a copertura delle perdite effettivamente subite nell'estinguere partite in valuta estera — l'eccedenza costituisce un ulteriore accantonamento ad incremento del

costituisce oggi, con le regole stabilite dal citato art. 72, D.P.R. 917, un trattamento contabile largamente diffuso in Italia, benché meno utilizzato con la modifica dell'art. 76, comma 2 (disposta dall'art. 1, comma 1, D.L. 29 giugno 1994, n. 416, conv. in L. 8 agosto 1994, n. 503), che ha consentito l'adeguamento a fine esercizio della totalità di crediti e debiti in valuta estera, con rilevanza tributaria delle differenze di cambio sia positive, sia negative.

residuo fondo esistente in contabilità. Se, invece, il saldo delle suddette differenze è inferiore, la parte del fondo eccedente costituisce componente positivo di reddito di natura finanziaria.

Non si considerano in dette determinazioni i crediti e i debiti in moneta estera nel caso in cui il relativo rischio di cambio sia coperto da contratti a termine o da altri contratti di assicurazione.

Quale cambio a fine esercizio, per la determinazione della differenza di conversione, si applica il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio stesso.

L'accredito o addebito al conto economico deve avvenire ricorrendo, rispettivamente, alla voce C)16 d), *proventi finanziari*, in caso di riduzione del fondo già esistente perché eccessivo, o alla voce C)17, *oneri finanziari*, nel caso d'incremento del fondo perché insufficiente. La classificazione dei componenti reddituali per natura, imposta dalla legge comunitaria e da quella nazionale, fa sì che, in presenza di componenti di natura finanziaria (v. § 5.2), non possano essere utilizzate voci tecnicamente

14

Da tenersi distinto dal *fondo utili differiti su cambi*, di cui alla precedente nota 4, costituito da un accantonamento di differenze positive su cambi su partite a medio o lungo termine, allo scopo di differire l'imputazione a conto economico di tali differenze.

più appropriate, quali gli “accantonamenti”, in quanto esse

### 11.3. CARATTERISTICHE E LIMITI DEGLI ACCANTONAMENTI AL FONDO DI COPERTURA DEI RISCHI DI CAMBIO

L'accantonamento al fondo di copertura dei rischi di cambio consente di compensare differenze positive e negative di cambio, anche quando le prime sono largamente superiori o inferiori alle seconde; ciò comporta il venir meno della sostanziale reciproca copertura che giustificerebbe il suddetto trattamento contabile quale automatica forma di copertura generica dei rischi di cambio, derivante da una valutazione congiunta di crediti e debiti in moneta estera.

L'accantonamento al fondo di copertura dei rischi di cambio consente inoltre di compensare differenze positive e negative di conversione, indipendentemente dalla scadenza, dei crediti e dei debiti; non comporta, quindi, il differimento di eventuali utili realizzabili a medio-lungo termine, in violazione del principio di prudenza.

Sotto altro aspetto, invece, l'accantonamento in parola privilegia il principio di prudenza rispetto a quello di competenza, in quanto affluiscono al conto economico solo gli utili su cambi realizzati e gli accantonamenti ai fondi già stanziati e risultati eccedenti; non appare, tuttavia, giustificabile il mancato rispetto del principio di competenza per il diverso trattamento fra utili e perdite su cambi, relativi a crediti e debiti con scadenza nei successivi dodici mesi.

Il trattamento delle differenze su cambi attraverso l'apposito fondo di

sono previste solo nell'ambito dei costi di natura non finanziaria (B.12). copertura di cui all'art. 72, D.P.R. 917/1986, utilizza il cambio medio dell'ultimo mese dell'esercizio, il quale può discostarsi, anche in misura rilevante, dal cambio alla data di fine esercizio.

Tale tecnica inoltre non permette di adeguare in bilancio crediti e debiti al cambio di fine esercizio, ma comporta l'iscrizione al passivo di un “fondo” — che in parte è rettificativo del maggior valore dei crediti ed in parte è integrativo del maggior importo dei debiti.

L'accantonamento al fondo di copertura dei rischi di cambio non ottempera, pertanto, alle clausole generali di chiarezza e correttezza della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, nonché ai principi generali o postulati che sovrintendono alla redazione del bilancio.

Tuttavia l'art. 2426, co. 2, con disposizione chiara, sebbene oggetto spesso di critiche per i possibili effetti di inquinamento del bilancio, consente di “effettuare ... accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie”; trattasi quindi di accantonamenti che non trovano riscontro in alcuno dei criteri di valutazione previsti dalle norme civilistiche.

Conseguentemente è accettabile che si ricorra al criterio di cui all'art. 72, D.P.R. 917/1986, consentito dall'ultimo comma dell'art. 2426, con le motivazioni prescritte dal numero 14) del successivo art. 2427, allo scopo di conseguire, attraverso l'accantonamento del solo saldo negativo delle differenze di cambio, un vantaggio fiscale altrimenti non conseguibile.

In questo caso il Fondo di copertura dei rischi di cambio, o più brevemente il *Fondo rischi di cambio*, è iscritto nello stato patrimoniale tra

gli “altri” fondi per rischi ed oneri (B.3) indistintamente o, se di importo rilevante, distintamente (B.3.a).

## 12. NOTA INTEGRATIVA

Richiamato quanto esposto al precedente paragrafo 2.4, circa le informazioni richieste dalla nota integrativa a norma dell'art. 2427, numeri 1, 4, 6 e 7 del primo comma, e considerate le interpretazioni e le integrazioni sul piano della tecnica operate nei paragrafi 6-11, vengono ora esposte le informazioni ritenute necessarie affinché il bilancio nel suo insieme offra una rappresentazione chiara e completa della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. La nota integrativa deve pertanto contenere le informazioni seguenti, se significative:

1. l'ammontare e la collocazione dei crediti e debiti in moneta estera nelle voci dello stato patrimoniale e la fonte di rilevazione dei cambi utilizzati;

2. eventuali cambi diversi rispetto a quelli in vigore a fine esercizio, utilizzati per la conversione di crediti e debiti in valuta estera, in quanto ritenuti più espressivi della quotazione di fine esercizio in considerazione del successivo andamento delle quotazioni stesse rilevate fino alla data di redazione del bilancio (v. § 6.2);

3. l'ammontare delle differenze positive di conversione su partite a medio-lungo termine, differite in base al principio di prudenza, e l'indicazione della collocazione nelle voci dello stato patrimoniale delle principali partite interessate da tali differenze positive;

4. l'indicazione del motivo per cui è stato eventualmente applicato il criterio previsto dall'art. 72, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, quantificando gli utili su cambi cumulativamente non rilevati in bilancio;

5. le variazioni intervenute nel Fondo utili differiti su cambi, costituito per il differimento degli utili di conversione, o, in caso di applicazione del criterio fiscale, nel Fondo di copertura rischi di cambio;

6. l'informazione, anche quantitativa, sull'andamento sfavorevole dei cambi, manifestatosi in misura rilevante tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di redazione del progetto di bilancio, e del quale non si è tenuto conto in sede di conversione di partite monetarie in valuta estera, in quanto attribuito ad eventi straordinari di competenza dell'esercizio in cui essi si sono manifestati.

## 13. CONFRONTO CON I PRINCIPI ENUNCIATI DALLO IASC

Il principio contabile internazionale n. 21, *The effects of changes in foreign exchange rates*, è stato rivisto nel 1993.

Il presente documento differisce dallo I.A.S. 21 nei seguenti punti principali. Lo I.A.S. 21:

1. non prevede il differimento delle differenze positive su cambi relative a crediti e debiti in moneta estera, la cui esigibilità o il cui pagamento scadranno oltre i dodici mesi successivi alla chiusura dell'esercizio; per tali differenze positive è prescritta l'imputazione al conto economico, al pari delle differenze negative, facendo prevalere il principio di competenza rispetto a quello della prudenza;

2. non consente il trattamento delle differenze cambi attraverso una valutazione congiunta di crediti e

debiti in moneta estera e l'iscrizione di un fondo di copertura dei rischi di cambio sulla base del cambio medio dell'ultimo mese di esercizio. Occorre peraltro ricordare che il presente documento non ritiene corretto il predetto trattamento (e dunque è in linea con lo IAS 21), ma lo considera accettabile nell'ambito di tutte quelle appostazioni effettuate per ottenere benefici fiscali non altrimenti ottenibili;

3. non consente di ridurre i proventi finanziari derivanti da utili di conversione allorché il cambio alla data di chiusura dell'esercizio non trova conferma nei cambi rilevati tra quest'ultima data e quella di redazione del bilancio che evidenziano un andamento persistentemente sfavorevole.

#### ALLEGATO I

##### ESEMPIO DI DETERMINAZIONE DELL'UTILE O DELLA PERDITA SU CONTRATTI A TERMINE A FRONTE DI UN IMPEGNO CONTRATTUALE DI ACQUISTO O DI VENDITA DI UN BENE IN MONETA ESTERA

###### *Impegno di vendita con vendita di valuta a termine di copertura*

La società ABC il 15 marzo X1 ha accettato un ordine per una fornitura in dollari così definito:

Valore ordine di vendita	8.000 dollari
Data di presunta consegna	10.6.X1
Cambio in essere alla data di accettazione dell'ordine	1.754

Simultaneamente la società ha stipulato un contratto di copertura a termine con scadenza 15 giugno X1 (vendita a termine di Dollari) con le seguenti caratteristiche:

Valore contratto	8.000
Cambio a pronti al 15.3.X1	1.754
Cambio a termine	1.800

Quindi:

A) *Determinazione dello sconto o premio sul contratto a termine*

	Valore in Lire
Cambio a termine del contratto di copertura	(1) 1.800
Cambio del giorno di stipulazione del contratto di copertura	(2) 1.754
Premio (o sconto) unitario (1) - (2)	46
Premio (o sconto) totale: (46 x Dollari 8.000)	368.000

Tale voce va registrata come componente finanziaria e contabilizzata con contropartita un rateo attivo.

REGISTRAZIONE DEL PREMIO SU COPERTURA	DARE	AVERE
		Migliaia di lire
Ratei attivi	368	
Proventi finanziari		368
	368	368

B) *Determinazione del ricavo*

Al 10 giugno X1 la società consegna il bene e registra inizialmente il relativo ricavo al cambio a tale data, pari per ipotesi a 1.770, per un valore complessivo quindi di 14.160.000 lire (8.000 dollari al cambio di 1.770).

REGISTRAZIONE DEL RICAVO	DARE	AVERE
		Migliaia di lire
Crediti verso clienti	14.160	
Ricavi delle vendite e prestazioni		14.160
	14.160	14.160

Il ricavo viene quindi adeguato sulla base del differenziale generato dalla oscillazione del cambio tra la data di stipula del contratto di copertura e la data di consegna del bene

	Valore in Lire
Cambio del giorno di stipulazione del contratto di copertura	(1) 1.754
Cambio alla data di consegna del bene	(2) 1.770
Utile (o perdita) unitario (2) - (1)	(16)
Perdita su copertura (16 x Dollari 8.000)	(128.000)

La registrazione corrispondente è la seguente:

ADEGUAMENTO DEL RICAVO	DARE	AVERE
------------------------	------	-------

	Migliaia di lire		
Crediti verso clienti		128	
Ricavi delle vendite e prestazioni			128
		128	128
Contemporaneamente viene chiuso il rateo adeguando il credito			
ADEGUAMENTO DEL CREDITO		DARE	AVERE
	Migliaia di lire		
Crediti verso clienti		368	
Ratei attivi			368
		368	368

Così facendo il credito verso cliente è aperto in contabilità per 14.400.000 lire, pari a 8.000 dollari convertiti a 1.800 lire, il cambio garantito cioè dall'operazione di copertura, mentre il ricavo per la fornitura, pari a 14.032.000 lire, è iscritto al cambio in essere alla data di stipula del contratto di copertura (8.000 dollari per 1.754).

*Impegno di acquisto con acquisto di valuta a termine di copertura*

La società ABC il 6 settembre X1 ha emesso un ordine per una fornitura in dollari così definito:

Valore ordine di acquisto	5.000 dollari
Data di presunta consegna	1.12.X1
Cambio in essere alla data di emissione dell'ordine	1.810

Simultaneamente la società ha stipulato un contratto di copertura a termine con scadenza 20 dicembre X1 (acquisto a termine di Dollari) con le seguenti caratteristiche:

Valore contratto	5.000
Cambio a pronti al 6.9.X1	1.810
Cambio a termine	1.860

Quindi:

*A) Determinazione dello sconto o premio sul contratto a termine*

	Valore in Lire
Cambio a termine del contratto di copertura	(1) 1.860



Cambio del giorno di stipulazione del contratto di copertura	(2) 1.810
Premio (o sconto) unitario (1) - (2)	50
Premio (o sconto) totale: (50 x Dollari 5.000)	250.000

Tale voce va registrata come componente finanziaria e contabilizzata con contropartita un rateo passivo.

REGISTRAZIONE DEL PREMIO SU COPERTURA	DARE	AVERE
Migliaia di lire		
Ratei passivi	250	
Oneri finanziari		250
	250	250

#### B) *Determinazione del costo*

Al 1 dicembre X1 la società riceve il bene e registra inizialmente il relativo costo al cambio a tale data, pari per ipotesi a 1.840, per un valore complessivo quindi di 9.200.000 lire (5.000 dollari al cambio di 1.840)

REGISTRAZIONE DEL COSTO	DARE	AVERE Migliaia di lire
Costi per acquisti	9.200	
Debiti verso fornitori		9.200
	9.200	9.200

Il costo viene quindi adeguato sulla base del differenziale generato dalla oscillazione del cambio tra la data di stipula del contratto di copertura e la data di consegna del bene

	<i>Valore in Lire</i>
Cambio del giorno di stipulazione del contratto di copertura	(1) 1.810
Cambio alla data di consegna del bene	(2) 1.840
Utile (o perdita) unitario (2) - (1)	30
Utile su copertura: (30 x Dollari 5.000)	150.000

La registrazione corrispondente è la seguente:

ADEGUAMENTO DEL COSTO	DARE	AVERE
-----------------------	------	-------

	Migliaia di lire		
Costi per acquisti		150	
Debiti verso fornitori			150
		150	150

Contemporaneamente viene chiuso il rateo adeguando il debito

ADEGUAMENTO DEL DEBITO	DARE	AVERE
	Migliaia di lire	
Debiti verso fornitori	250	
Ratei passivi		250
	250	250

Così facendo il debito verso fornitore è aperto in contabilità per 9.300.000 lire pari a 5.000 dollari convertiti a 1.860 lire, il cambio garantito cioè dall'operazione di copertura, mentre il costo per acquisti, pari a 9.050.000 lire, è iscritto al cambio in essere alla data di stipula del contratto di copertura (5.000 dollari per 1.810).

ALLEGATO II

#### ESEMPIO DI DETERMINAZIONE DELL'UTILE O DELLA PERDITA SU CONTRATTI A TERMINE RELATIVI ALL'ESPOSIZIONE NETTA IN MONETA ESTERA

La società ABC ha il 31 dicembre X1 la seguente esposizione in moneta estera:

	Cambio storico	Dollari	Valore in lire storico
Credito a breve	1780	10.000	17.800.000
Debito a breve	1770	8.000	14.160.000

La società ha stipulato il 15 dicembre X1 un contratto di copertura a termine con scadenza 15.3.X2 (vendita di Dollari 2.000 a Lire 1.754)

##### A) Conversione dell'esposizione in moneta estera

	Dollari	Valore in lire a cambio storico	Valore in lire a cambio di fine anno (1\$ = 1720 Lit)
Credito a breve	10.000	17.800.000	17.200.000
Debito a breve	(8.000)	(14.160.000)	(13.760.000)
	2.000	3.640.000	3.440.000

B) *Utile o perdita su contratti a termine*

Differenza cambio su contratto a termine

Cambio del giorno di stipulazione del contratto a termine (per ipotesi)	.760
Cambio 31.12.X1 (per ipotesi)	1.720
Utile	40 x Dollari 2.000 = 80.000

C. *Determinazione dello sconto o del premio*

	<i>Valore in Lire</i>
Cambio del giorno di stipulazione del contratto a termine	(1) 1.760
Cambio a termine del contratto al 15.3.X2	(2) 1.754
Premio (o sconto) unitario (1) - (2)	(6)
Premio (o sconto) totale (6 x Dollari 2.000)	(12.000)
Quota maturata al 31.12.X1.000 x 15/90	(2.000)

D. *Differenze cambi complessive*

Perdita su esposizione netta a breve (3.440.000 - 3.640.000)	(200.000)
Utile su contratto a termine a breve	80.000
Effetto adeguamento cambi: perdita	(120.000)

Questo Documento è stato approvato all'unanimità dai componenti la Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

Il Documento è stato ratificato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti il 2 giugno 1999 e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri il 9 giugno 1999.

COMMISSIONE PARITETICA PER LA STATUIZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI CHE HA FORMULATO IL DOCUMENTO

\* Matteo CARATOZZOLO - Presidente

\*\* Fabrizio IANNONI SEBASTIANINI - Vicepresidente

\* Giuseppe VERNA - Vicepresidente

* Gaetano AITA	** Francesco DISTEFANO
** Sebastiano BAUDO	** Giambattista NEGRETTI
* Angelo CASÒ	** Giorgio ORRÙ
** Camillo DELL'OGGIO	* Angelomaria PALMA
* Piero DI SALVO	* Roberto ROBOTTI
* Lina F. MARINIELLO FIUME	** Franco ROSCINI VITALI
** Franco FRANCHI	* Flavio ZAPPETTINI
* Margherita GARDI	** Amedeo ZAPPULLA
* Alberto GIUSSANI	
** Elio KUNZ	

Delegato del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti:  
Giuseppe GIARLOTTA

Delegato del Consiglio Nazionale dei Ragionieri:

Raoul FRATINI

Consulente legale:

Prof. Giovanni E. COLOMBO<sup>15</sup>

---

15 \* Iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti  
\*\* Iscritti agli Albi dei Ragionieri